

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Marche
Delibera CIPESS 24 del 29 aprile 2021

REGOLAMENTO INTERNO
DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Art. 1
Composizione

1. Il Comitato di Sorveglianza è composto come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1474 del 01 dicembre 2021 e s.m.i.
2. L'elenco dei componenti del Comitato del presente regolamento è reso pubblico sul portale www.europa.marche.it.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale (di seguito: Presidente) o, in sua assenza, dall'Autorità Responsabile del Piano (di seguito: Delegato).
4. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.
5. La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.
6. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente o suo delegato, altri rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali, di altre Istituzioni nazionali pubblici o privati, esperti in specifiche tematiche che possono apportare il proprio contributo consultivo all'attuazione del PSC, pur non rivestendo la qualifica di membri effettivi del Comitato come specificato nel comma 8 dell'articolo 3.

Art. 2
Compiti

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Il Comitato, in conformità con quanto previsto dall'art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla Delibera CIPESS 29 aprile 2021 n. 2 "Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione", svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - i. approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
 - ii. approva le relazioni di attuazione e/o finali;
 - iii. esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;
 - iv. esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
 - v. esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
 - vi. esamina i risultati delle valutazioni.

Art. 3
Conflitto di interessi

1. I componenti del Comitato qualora in conflitto di interessi in relazione alle attività di sorveglianza e di valutazione del Programma ovvero in quanto potenziali beneficiari di progetti cofinanziati con fondi del PSC stesso sono tenuti all'astensione obbligatoria dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, da tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse.
2. Tutti i componenti del Comitato possono prendere parte alle discussioni e alle votazioni che riguardino principi di ordine generale finalizzati ad assicurare la buona gestione e il corretto avanzamento dei Programmi operativi.

Art. 4
Modalità di funzionamento

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o suo delegato o su richiesta debitamente motivata per iscritto dalla maggioranza dei componenti in casi di necessità, debitamente motivata.
2. Le riunioni si tengono presso la sede della Regione Marche o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione o in video collegamento a mezzo della piattaforma telematica comunicata dal Presidente.
3. Il Presidente o il Delegato stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Le convocazioni devono pervenire ai membri al più tardi 10 giorni lavorativi prima della riunione mediante e-mail contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. I documenti per i quali è richiesta l'approvazione vanno inviati ai membri del Comitato di Sorveglianza almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione con l'indicazione del sito dove reperire la documentazione.
6. Il Presidente può in casi eccezionali e motivati disporre convocazioni urgenti purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno tre giorni lavorativi prima o si accerti che ciascun componente ne venga informato.
7. Al fine di dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i documenti saranno pubblicati sul sito regionale: www.europa.marche.it
8. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionale e centrali.

Art. 5
Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Comitato sono assunte dai propri membri secondo la prassi del consenso.
2. Le deliberazioni assunte sono vincolanti anche per i soggetti assenti.
3. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Art. 6
Verbali

1. Al termine dei lavori viene elaborato dalla Segreteria Tecnica di cui all'art. 9 un documento di sintesi in cui vengono riportate le decisioni adottate dal Comitato e ratificato dal medesimo.
2. Il verbale della riunione viene redatto dalla Segreteria Tecnica entro 20 giorni lavorativi dalla riunione del Comitato e inviato tramite posta elettronica a ciascun componente del Comitato per le eventuali osservazioni. Se nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione non vengono formulate osservazioni o richieste di modifica il verbale si intende approvato.

Art. 7
Procedura di consultazione per iscritto

1. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno e nei casi di rinvio di cui al precedente art. 5 comma 3, il Presidente può consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta.
2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione. La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale come assenso. La decisione si intende adottata in assenza di obiezioni, decorso tale termine.
3. In caso di urgenza motivata, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato, i quali sono chiamati ad esprimere il loro parere entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione. La mancata espressione per iscritto da parte di un membro dell'Organismo del proprio parere vale assenso.
4. A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa i membri circa l'esito della procedura.

Art. 8
Trasmissione della documentazione

1. Le modalità ordinarie di comunicazione e trasferimento dei documenti tra i membri del comitato avviene attraverso l'utilizzo della posta elettronica con le opzioni di lettura e di ricezione attivate. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica cui inviare la documentazione.
2. La Segreteria Tecnica di cui al successivo art. 9 dispone dell'indirizzo di posta elettronica segreteria.psc@regione.marche.it cui inviare eventuale documentazione.

Art. 9
Segreteria Tecnica

1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato, e di tutti i compiti derivanti dall'attività esercitata dal Comitato stesso, inclusi gli aspetti organizzativi è istituita una Segreteria Tecnica, presso la Autorità responsabile.

Art.10
Trasparenza e Comunicazione

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori avvalendosi dei mezzi di comunicazione istituzionali ed in particolare i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito www.europa.marche.it.
2. Il Presidente o il Delegato può provvedere, ove lo ritenga opportuno, alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte dal Comitato di Sorveglianza.

Art. 11

Norme attuative

1. Il presente regolamento può essere modificato con decisione del Comitato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dal decreto-legge n. 34 del 2019, dalla Delibera CIPESS 29 aprile 2021 n. 2, della D.G.R. n. 1474 del 01 dicembre 2021 e ss.mm.ii e degli altri atti regolamentari nazionali e comunitari comunque pertinenti.